



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

PREMESSO CHE:

- il presente incarico, riguardando lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, viene conferito ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. a) o b) del medesimo Codice e costituisce affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ovvero, affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- alla luce norma su richiamata questa stazione appaltante ha comunque ritenuto utile effettuare una preventiva consultazione di alcuni operatori economici, prima di procedere all'individuazione del contraente, senza che ciò abbia modificato la natura comunque fiduciaria e diretta dell'affidamento;
- il comma IV del citato articolo 50, esclude gli affidamenti di cui al precedente comma I, lettere a) e b), dall'obbligo di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per le fattispecie sottoposte a tale disciplina in caso di affidamento sopra soglia, ovvero, di procedure negoziate anche sotto soglia;
- il comma VII del medesimo articolo 50, prevede che, per i contratti riguardanti gli affidamenti diretti, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, per il cui rilascio è concesso il termine di tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni;
- il successivo art. 52 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante, ai fini della scelta del contraente, può anche limitarsi a richiedere agli operatori economici consultati, di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione, riservandosi di verificarne all'occorrenza il contenuto e procedendo alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati;
- in conseguenza della previsione dell'art. 52, per gli affidamenti inferiori a 5000 euro, questa stazione appaltante, nell'ottica di semplificazione e di tempestività di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti pubblici, limita le verifiche obbligatorie al Registro delle Imprese e albi similari, alle Annotazioni riservate dell'ANAC, al Documento Unico di Regolarità Contributiva, oltre agli altri requisiti obbligatori specifici per particolari tipologie di lavori, forniture o servizi;
- ai sensi del successivo art. 53, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione
- della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia e per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro;
- ai sensi dell'art. 54, in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 55, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non trattandosi di procedura concorsuale, bensì di affidamento diretto, non si applicano allo stesso le procedure concorsuali previste dagli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e le conseguenti formalità



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Anellone

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

previste, anche in caso di consultazione di più operatori economici per preventiva la scelta del contraente, di cui alle parti IV e V del Codice, con conseguente assenza di alcun obbligo di verbalizzazione delle attività istruttorie finalizzate alla scelta del contraente; di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in caso di fornitura e servizio comportante un'alta intensità di manodopera;

- ai sensi dell'art. 41 comma XIV, solo in caso di procedure di gara, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto ad individuare i costi della manodopera secondo quanto previsto dal precedente comma XIII, con conseguente assenza di obbligo in caso di affidamento diretto; sebbene, l'offerta economica deve sempre contenere i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (art. 108, comma IX);
- in particolare, non si applica l'istituto dell'avvalimento, giusta la previsione dell'art. 104 che espressamente precisa che lo stesso riguarda gli operatori che partecipano a procedure di gara;
- si applicano invece anche agli affidamenti diretti le cause ostative alla contrattualizzazione di operatori economici previste dagli artt. 94 e 95 del medesimo Codice, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 96 laddove prevede che l'interessato può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità per aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative, avendo anche adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, al fine di evitare di essere escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ovvero, sussistono le ulteriori condizioni ostative previste dal comma VII della norma in trattazione, ne comunica le ragioni all'operatore economico;
- non operano, invece, le limitazioni previste dal successivo art. 98 ai fini della decisione della stazione appaltante di non contrarre con soggetto non ritenuto affidabile per motivazioni anche differenti da quelle ivi previste, trattandosi di affidamento diretto caratterizzato da discrezionalità amministrativa nella scelta del contraente, che ne esalta la natura fiduciaria in attuazione dell'art. 1 del Codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del successivo art. 2 secondo cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici e favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'art. 117 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce per la sottoscrizione del contratto che l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e che la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento; salvo che, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, la stazione appaltante può concedere l'esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e con un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione;

VISTA la richiesta della locale Questura, che con nota prot. n. 12419 del 12/02/2025 ha segnalato la necessità di fornitura di n. 4 armadi corazzati con serratura di sicurezza, delle seguenti dimensioni: altezza 200 cm, larghezza 100 cm, profondità 50 cm, completi di ripiani interni;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

TENUTO CONTO che, con nota n. 60335 del 04/07/2025, il Ministero dell'Interno ha assicurato la copertura finanziaria per spese di investimento relative al casermaggio per l'anno in corso, sul capitolo 7491, piano gestionale 1, per l'acquisto di arredi vari, per un importo complessivo pari a € 12.583,32;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di individuare la soluzione di acquisto più efficiente, è stata condotta un'indagine di mercato attraverso la piattaforma MEPA, ricercando i prodotti conformi alle specifiche indicate dalla Questura, al miglior prezzo disponibile;

TENUTO CONTO che la locale Questura, con nota n. 62206/25, ha approvato i prodotti selezionati per l'acquisto;

CONSIDERATO che è stata avviata una procedura di acquisto con affidamento mediante ordine diretto in favore della ditta **MEPA EDUCATIONAL SRL**, P.IVA 07546221214, la quale, con comunicazione via email dell'08/09/2025, ha dichiarato la non disponibilità del prodotto richiesto, pur risultando lo stesso a catalogo MEPA;

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta **DESIG ITALIA SRL**, P.IVA 05174780659, già fornitrice di n. 2 armadi blindati e corazzati presso la medesima Questura, si è resa disponibile ad effettuare un'ulteriore fornitura, come da offerte n. 2583A e n. 2585A del 15/09/2025, confermate come idonea alternativa dalla Questura con email del 22/09/2025;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla richiesta della Questura di Avellino;

DECRETA

1. È disposta la procedura di acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), di n. 2 armadi blindati, come segue:

- codice articolo **DICNC3N**, al costo di € 1.850,00 + IVA;
- codice articolo **DICASIOCC**, al costo di € 1.300,00 + IVA;

mediante ordine diretto in favore della ditta **DESIG ITALIA SRL**, P.IVA 05174780659, per un totale complessivo € 3.843,00 compreso Iva, previa acquisizione di idonea garanzia contrattuale, ovvero, di offerta migliorativa ex art. 117 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. La relativa spesa graverà sui fondi accreditati dal Ministero dell'Interno sul cap. 7491, pg.01 esercizio 2025.

Il Vice Prefetto/Vicario
(Padovano)

MR